



Liceo Scientifico e delle Scienze Umane "SALVATORE CANTONE"

Via Savona - 80038 Pomigliano d'Arco (NA)

E-mail: naps99000t@istruzione.it Pec: naps99000t@pec.istruzione.it
Tel: (+39) 081 8030377 Fax: (+39) 081 8038512 Web: <https://www.cantone.edu.it>
Cod.Fisc. 93071840636 cod.mecc. NAPS99000T

Allegato n. 2 del Regolamento d'Istituto e del Regolamento disciplinare **VIGILANZA SUGLI STUDENTI E SULLE STUDENTESSE**

Visto che la sicurezza degli allievi e la prevenzione dei rischi sono aspetti irrinunciabili da parte della Scuola

Fermo restando il principio giuridico secondo cui l'obbligo di sorveglianza sul minore cessa esclusivamente con il suo affidamento ad altro soggetto legittimato ad assumerlo

Considerato che secondo la giurisprudenza in materia e gli interventi dell'avvocatura dello Stato è necessario adottare disposizioni interne all'Istituto onde esercitare la vigilanza, effettiva e potenziale, dei minori ad esso affidati.

Considerato che la giurisprudenza ritiene che l'affidamento di un minore, effettuato dai genitori ad una Istituzione scolastica, comporta per la stessa il dovere di vigilanza, controllando con la dovuta diligenza e con l'attenzione richieste dall'età e dallo sviluppo psico-fisico del minore che questi non abbia a trovarsi in situazioni di pericolo sino a quando alla vigilanza della scuola non si sostituisca quella effettiva o potenziale dei genitori.

Tenuto conto che la Scuola esercita la vigilanza sugli allievi dall'inizio delle lezioni sino a quando ad essa si sostituisce quella dei genitori o di persona da questi delegata e che il grado di vigilanza esercitata da parte dell'insegnante va commisurata all'età, al livello di maturazione raggiunto dai minori affidatigli e alle condizioni ambientali in cui la scuola è inserita.

il Liceo "Salvatore Cantone" per l' a. s. 2019-2020 adotta il presente Regolamento per definire le MODALITÀ relative all'entrata ed all'uscita degli alunni

1. A partire dall'anno scolastico 2019-2020 l'Istituto ha adottato la settimana corta per cui le ore di lezione si snodano su sei unità orarie della durata di 60 minuti ciascuna per il triennio, mentre per il biennio le ore di lezione saranno di sei unità orarie per due giorni settimanali e di cinque unità orarie per altri tre giorni settimanali. Per gli alunni è previsto un intervallo di 10 minuti (dalle 11:05 alle 11:15), scandito dal suono della campanella. L'orario d'inizio e di fine lezione è fissato annualmente dal Consiglio d'Istituto sulla base dei criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti.

L'ingresso degli studenti e delle studentesse nelle aule è fissato a cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni (h. 8:05). Essi accedono alle aule dall'ingresso principale sotto la vigilanza dei collaboratori scolastici e defluiscono dalle scale centrali secondo una scansione oraria per consentire un deflusso ordinato e per evitare intasamenti nel cortile e al cancello prospiciente la strada comunale. Gli studenti e le studentesse al suono della campanella dell'ultima ora non dovranno sostare nelle aule, lungo le scale di uscita, nei corridoi e negli spazi adibiti ad attività didattiche, ma dovranno defluire ordinatamente attenendosi alle indicazioni disposte dalla circolare del 12/09/2019, prot. n° 3150/08.

2. Il personale docente ed ausiliario è impegnato, secondo i rispettivi orari e le responsabilità connesse allo status professionale, a garantire la vigilanza degli allievi e delle allieve durante l'ingresso, la permanenza nell'Istituto e l'uscita dallo stesso.
3. I docenti dovranno essere presenti in classe, secondo la normativa contrattuale, cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni per accogliere gli studenti e le studentesse. L'uscita dalle aule, al termine delle lezioni, avviene sotto la vigilanza dei docenti impegnati nell'ultima ora di lezione. La vigilanza del tragitto degli studenti dall'entrata (cancello) fino agli ingressi del plesso centrale e del plesso Guadagni e dall'uscita fino al cancello è affidata al personale ausiliario.
4. Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico all'inizio di ogni turno di attività, antimeridiano e pomeridiano, presso ciascun ingresso dell'edificio è presente un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli studenti. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o anditi di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule.
5. Nonostante la strada dove è ubicata la scuola sia a senso obbligato e sia una strada non di scorrimento, per regolamentare il deflusso degli studenti all'uscita dalla scuola viene richiesta la concorrente responsabilità del Comune di Pomigliano, che viene invitato a predisporre adeguata segnaletica stradale per segnalare la presenza della Scuola.
6. Durante le ore di lezione gli studenti e le studentesse possono allontanarsi dall'aula solo se autorizzati dal docente responsabile e firmando su un apposito quaderno di classe l'orario di uscita e l'orario di entrata. Di norma è vietata l'uscita dall'aula durante la prima ora di lezione e mezz'ora prima del termine delle lezioni. La sorveglianza nei corridoi è affidata ai collaboratori scolastici.
7. La successione delle ore di lezione è scandita dal suono della campanella. L'avvicendamento dei docenti in una classe durante il cambio fra un'ora e un'altra deve essere il più celere possibile. In occasione dei cambi dei docenti, gli studenti devono rimanere in aula e mantenere un comportamento corretto e responsabile, senza rumoreggiare in modo sguaiato e triviale.
8. E' fatto divieto durante le ore di lezione e nel cambio dell'ora a tutti gli studenti e le studentesse di girovagare nei corridoi, di attardarsi nei locali adibiti a servizi igienici, di recarsi nella sala insegnanti, in Presidenza, nei laboratori, in palestra o in altre aule, negli uffici amministrativi; ogni spostamento deve avvenire in modo ordinato e deve essere autorizzato dal docente responsabile.
9. La richiesta di colloqui con il Capo d'Istituto, durante le ore di lezione, deve essere presentata in anticipo e autorizzata dal docente responsabile della vigilanza.
10. Durante le ore di lezione, gli studenti e le studentesse non dovranno sostare fuori dall'aula o nei corridoi, ma utilizzare i servizi ed i bagni solo per il tempo strettamente necessario.
11. E' fatto obbligo ai collaboratori scolastici di turno di avvisare il docente di classe dell'ora quando gli studenti e le studentesse s'intrattengono a colloquio o a sostare fuori dalle aule. I servizi igienici possono di norma essere usati a partire dalla seconda ora e fino a mezz'ora prima del termine delle lezioni.
12. E' fatto divieto ai collaboratori scolastici di distribuire bevande e caffè agli studenti e alle studentesse durante le ore di lezione.
13. Il personale ausiliario addetto vigilerà sull'ingresso di persone estranee alla scuola, alle quali è fatto divieto di salire ai piani superiori; può essere consentito l'accesso agli uffici amministrativi ed alla Presidenza solo durante le ore di apertura al pubblico e alla sala docenti nelle ore di udienza.
14. Gli alunni e le alunne che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica seguiranno attività didattiche alternative sulla base delle progettualità presentate ad inizio anno scolastico e con docenti designati dalla scuola.
15. L'inizio ed il termine delle lezioni può essere modificato solo in casi eccezionali e con l'autorizzazione del Dirigente Scolastico. Di norma si darà luogo alle variazioni dell'orario delle lezioni quando si verificano casi d'emergenza (terremoti, incendi, mancanza improvvisa di acqua e del riscaldamento ecc.), mentre si potrà procedere alla ristrutturazione delle ore di lezione in caso di proclamazione di sciopero nazionale o regionale e quando sono indette o convocate assemblee sindacali per i lavoratori del comparto scuola, secondo la vigente normativa.
16. Ad inizio anno scolastico viene inviata alle famiglie la liberatoria relativa alla autorizzazione delle entrate posticipate e delle uscite anticipate. Alle famiglie saranno comunicati l'eventuale ingresso ritardato o l'uscita anticipata tramite annotazione sul registro elettronico (tramite e-mail) e

di diffusione di comunicati nelle aule riportati sul registro di classe alla voce *Annotazioni*. Nel caso in cui risultasse del tutto impossibile assicurare la vigilanza sui minori per assoluta indisponibilità dei docenti, esperite tutte le procedure di sostituzione previste dalla normativa e dalla contrattazione d'Istituto, il Capo d'Istituto può autorizzare l'uscita anticipata di qualche classe, previa informazione generale da dare a tutti i genitori, che hanno l'obbligo di controllare quotidianamente il registro elettronico. In caso di malore durante le lezioni si provvederà da parte del docente responsabile ad avvisare la famiglia, cui compete poi inoltrare la eventuale richiesta di certificazione di uscita anticipata. In casi urgenti o gravi sarà immediatamente chiamato il 118 e contemporaneamente avvisata la famiglia.

17. Ogni docente e naturalmente il Capo d'Istituto può e deve intervenire nei riguardi degli alunni, anche di quelli non affidati alle dirette responsabilità, in caso di indisciplina o di turbativa quando è a rischio l'ordinata convivenza all'interno degli ambienti scolastici e in mancanza dell'insegnante di classe.

18. Nel quadro della collaborazione tra scuola e famiglia, i genitori segnalano al docente di classe e all'occorrenza anche al docente coordinatore di classe le situazioni che richiedono particolari forme di assistenza e/o di vigilanza verso i propri figli.

19. Quando in specifiche circostanze ed occasioni le attività didattiche si svolgono fuori dall'Istituto, i luoghi e le modalità di svolgimento saranno preventivamente precisati e comunicati ai genitori, i quali dovranno chiedere di anticipare l'uscita, compilando l'apposito modulo da consegnare all'Istituto.

20. Per i casi di sciopero del personale scolastico sono elaborate ed approvate modalità di comportamento da pubblicizzare all'inizio di ogni anno scolastico e da far valere all'interno dell'Istituto in ogni situazione di necessità, fatto salvo l'obbligo di informare preventivamente le famiglie sulla data e sulla durata dello sciopero.

21. Nel quadro delle norme concernenti la sicurezza (vedi D. L.vo 626/1994), "il piano di evacuazione e sgombero dell'edificio", deliberato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto, a suo tempo elaborato, insieme con la valutazione dei rischi, dovrà essere illustrato a tutti gli alunni e le alunne e a tutto il personale della scuola e sarà affisso nei locali dell'Istituto.

22. Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli studenti durante il cambio di turno dei docenti, i collaboratori scolastici devono favorire l'avvicinarsi degli insegnanti collaborando nella vigilanza delle classi prive di docenti, presidiando le aule interessate al cambio di turno e segnalando tempestivamente alla dirigenza eventuali emergenze. Gli alunni devono rimanere nell'aula. Di norma, il docente che deve lasciare la classe attende l'arrivo del docente in orario per la lezione successiva, tranne in casi eccezionali che valuterà discrezionalmente, considerando in particolare l'età degli alunni. In ogni caso, il docente deve essere sostituito nella vigilanza dall'insegnante di sostegno, se presente in aula, o da un collaboratore scolastico compatibilmente con le risorse della scuola. In seguito, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al docente che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza. I docenti interessati al cambio di turno non devono attardarsi all'interno della classe, onde evitare lunghe attese e l'insorgere di problematiche nei cambi previsti. I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane e pomeridiane o ai cambi di turno dei docenti nelle aule sono tenuti ad accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi avvisando la Dirigenza. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni, dandone, nel contempo, avviso alla Dirigenza.

23. Durante il tragitto scuola-palestra, laboratori, aule e viceversa, la vigilanza sugli studenti è affidata al docente. Gli studenti che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività didattiche o attività alternative, devono essere accompagnati, possibilmente, all'andata e al ritorno, dai docenti dell'ora assegnata. La sorveglianza nella palestra è affidata al docente di Scienze Motorie e ad un collaboratore scolastico preventivamente segnalato nel Piano delle attività dal DSGA. È richiesta la massima attenzione per prevenire eventuali infortuni in corso di attività sportiva e laboratoriale, vigilando anche sulle attrezzature e sul loro uso e segnalando tempestivamente alla Dirigenza (per iscritto) eventuali manomissioni delle strumentazioni in uso in palestra. L'Istituto non risponde di oggetti, cellulari, danaro lasciati dagli allievi incustoditi durante

gli spostamenti. I docenti devono segnalare tempestivamente al Dirigente e alla figura preposta alla sicurezza (ASPP) qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio.

24. Riguardo agli spostamenti dei diversamente abili, la vigilanza deve sempre essere assicurata dal docente di sostegno o dal docente della classe, eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico. Per i casi gravi di allievi diversamente abili è assicurata la presenza di un collaboratore scolastico, preposto all'accompagnamento e alla consegna dell'allievo all'autista del pullman o al genitore.

25. Durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione la vigilanza sugli alunni dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (C.M. n. 291/92). I docenti designati ad accompagnare gli alunni sono soggetti, nello svolgimento di detto servizio, all'obbligo di vigilanza degli alunni medesimi e alle responsabilità di cui all'art. 2048 del codice civile con l'integrazione di cui all'art.61 della Legge n° 312 dell'11/07/80, che ha limitato la responsabilità patrimoniale della scuola ai soli casi di dolo e colpa grave. In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato - in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti - un accompagnatore fino a due alunni disabili. Pertanto, ai sensi della normativa di cui al comma 2, ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni.

26. In caso di infortuni o malori degli allievi durante l'ora di lezione, tutto il personale dovrà attenersi alle procedure previste dal T.U. 81/80 e provvedere ad avvisare la famiglia indipendentemente dall'accaduto. In particolare, in caso di malore/incidente di un allievo durante l'ora di lezione il personale, docente o ATA:

- Valutata la gravità dell'accaduto, avvisa tempestivamente la dirigenza o il suo sostituto e/o l'Ufficio alunni che informa immediatamente la famiglia dell'infortunato;
- Per i Primi Soccorsi chiede l'intervento dei collaboratori scolastici in servizio, che avvertono anche l'addetto al Primo Soccorso del Piano e, se necessario, fa chiamare il 118. In tal caso, l'allievo non può essere lasciato solo in ambulanza, pertanto il collaboratore scolastico addetto al pronto soccorso avrà cura di seguire l'allievo in attesa dell'arrivo della famiglia.

Il personale intervenuto è tenuto a segnalare l'accaduto all'Ufficio Alunni-Protocollo, che provvederà ad annotarlo sull'apposito registro e attiverà, se necessario, tutte le procedure assicurative dopo aver acquisito agli atti una relazione scritta dettagliata.

27. In caso di sciopero, sia il personale docente sia i collaboratori scolastici hanno il dovere della vigilanza su tutti gli alunni presenti nella scuola.

28. Il presente Regolamento costituisce parte integrante del Regolamento d'Istituto. Su proposta del Dirigente e/o del Collegio dei docenti, potranno essere apportate modifiche e/o integrazioni necessarie per specifiche esigenze dell'Istituto scolastico.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paolina Esposito
Firma autografa omessa ai sensi
dell'art.3 del D. lg. 39/1993